

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CUTLURALE DELLA REGIONE CAMPANIA E SERVIZI CONNESSI – PNRR M1C3, SUB INVESTIMENTO 1.1.5**

**allegato 10 PRINCIPIO DNSH:
PREVISIONI ED OBBLIGHI**

CUP: B39G23001600006

CIG: 99987372CC

CUI: S - 800.119.906.39-202300001

PREMESSE

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto degli Ordini esecutivi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un’attività economica possa o meno arrecare un danno a sei determinati obiettivi ambientali. In particolare, un’attività economica è reputata arrecare un danno significativo:

- I. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- II. all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- III. all’**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- IV. alla **transizione verso un’economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- V. alla **prevenzione e riduzione dell’inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- VI. alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione *ex ante* volta a

verificare se l’investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- B. oppure si limiterà a “non arrecare danno significativo”.

Tale autovalutazione è fondamentale per l’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l’investimento ricade nel **Regime 1**, mentre, nel caso B., ricade nel **Regime 2**.

Gli esiti dell’autovalutazione *ex ante* in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) –

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegate alla suddetta Guida.

Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (*check list*) per facilitarne l'applicazione.

Per gli interventi descritti nel Capitolato tecnico di gara (Investimento 1.1, sub investimento 1.1.5 della Componente C3 della Missione 1 del PNRR) gli esiti della valutazione ex ante e l'indicazione del Regime e delle Schede Tecniche associate all'investimento stesso sono anch'essi riportati nella citata Guida Operativa.

In particolare, è stato individuato quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici il Regime 2 e ad esso sono state associate le seguenti Schede Tecniche:

- **Scheda 3 - Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici**
- **Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud**
- **Scheda 8 - Data center**

Considerando la tipologia di servizi oggetto dell'appalto, non essendo previsto l'acquisto, il leasing, il noleggio di apparecchiatura elettronica e di servizi di hosting e cloud, oltre l'acquisto, la gestione o l'utilizzo di data center, si è ritenuto opportuno procedere per analogia trasferendo i principi definiti nelle Schede Tecniche alle apparecchiature e ai servizi utilizzati e gestiti dall'Appaltatore per erogare i servizi previsti.

L'Appaltatore nello svolgimento delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire all'Amministrazione contraente la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento oggetto delle presenti Condizioni Generali, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore è tenuto a valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Nel caso in cui il principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 3, 6 e 8 di cui *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”* alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

L'Appaltatore dovrà altresì supportare l'Amministrazione contraente nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 3, 6 e 8) di cui alla *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli interventi.

OBBLIGHI SPECIFICI

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG, tra cui, a titolo esemplificativo:

- dispositivi fissi (desktop, server, scanner, materiale di consumo, etc.);
- dispositivi portatili (laptop, tablet, etc.).

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 3 riportata nella “*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

I requisiti DNSH finalizzati alla Mitigazione del cambiamento climatico nell'ambito dei servizi hosting e cloud saranno adottati progressivamente.

In un **primo momento** è richiesto, il rispetto dei seguenti criteri di esecuzione del contratto, definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- monitoraggio dell'utilizzo delle attrezzature informatiche;
- comunicazione della destinazione finale di server e apparecchiature di archiviazione dati ed rete;
- dimostrazione dell'efficienza dell'uso dell'energia (PUE) al momento della consegna;
- l'implementazione progressiva della certificazione per l'efficienza energetica, EnergyStar o equivalente, per tutte le nuove apparecchiature IT.

In un **secondo momento** e progressivamente dovranno essere integrati tutti i requisiti seguenti, previsti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici Verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati¹ o nel documento *CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1*:

¹ La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

*Recommended practices for energy management*² e ha attuato tutte le pratiche attese acui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 6 riportata nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.

SCHEDA 8 – Data center

Tutti gli aspetti dei data center devono essere sviluppati nell’ottica della riduzione degli impatti sul cambiamento climatico in particolare tramite l’efficientamento energetico, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e la selezione di fonti rinnovabili dall’impatto climatico ridotto.

I requisiti DNSH finalizzati alla Mitigazione del cambiamento climatico nell’ambito degli interventi in questione saranno adottati progressivamente.

In un **primo momento** è richiesto il rispetto dei seguenti criteri di esecuzione del contratto, definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- monitoraggio dell’utilizzo delle attrezzature informatiche;
- comunicazione della destinazione finale di server apparecchiature di archiviazione dati ed rete;
- dimostrazione dell’efficienza dell’uso dell’energia (PUE) al momento della consegna;
- implementazione progressiva della certificazione per l’efficienza energetica, Energystar o equivalente, per tutte le nuove apparecchiature IT.

In un **secondo momento** e progressivamente dovranno essere integrati tutti i requisiti seguenti, previsti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione:

- l'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati³ o nel documento *CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management*⁴ e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati. Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella “Guida Operativa per il rispetto del

² Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

³ La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁴ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella “*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”.

- dimostrazione dell'efficienza dell'uso dell'energia (PUE) al momento della consegna;
- implementazione progressiva della certificazione per l'efficienza energetica, Energystar o equivalente, per tutte le nuove apparecchiature IT.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici
Non pertinente

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud
Non pertinente

SCHEDA 8 – Data center
Non pertinente

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici
Non pertinente.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud
Non pertinente.

SCHEDA 8 – Data center
Non pertinente

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 3 riportata nella “*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

I server e i data center selezionati per l’erogazione dei servizi devono essere realizzati secondo i criteri previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali documenti, in un’ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell’impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- il rispetto di specifiche minime relative **all’efficienza delle unità di alimentazione** e il fattore di potenza;
- il rispetto di specifiche relative **all’efficienza dei materiali**:
 - garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del *firmware* a partire da due anni dopo l’immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimoprodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la progettazione ecocompatibile esclusive per server con uno o due *socket* per processori.

I data center selezionati dovranno aver predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse dovranno essere adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 6 riportata nella “*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”.

SCHEDA 8 – Data center

L'attrezzatura utilizzata deve rispettare i criteri per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Applicata alla normativa italiana tramite: Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia**. (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011). Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto il rispetto di specifiche per la progettazione ecocompatibile esclusive per server con uno o due *socket* per processori. L'equipaggiamento non dovrà contenere sostanze proibite e nocive in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS e REACH).

Dovrà essere predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse sono adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 3 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Nel caso in cui i data center erogatori dei servizi di hosting e cloud impiegassero gas fluorurati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, essi dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP *global warming potential*) in linea con quanto previsto dellanormativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati). Inoltre, tutte le apparecchiature dei data center dovranno essere in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS).

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 6 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*.

SCHEDA 8 – Data center

I gas fluorurati, se impiegati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP *global warming potential*) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D.Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati). Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti come definite nell’Allegato II della Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Tecnica n. 8 riportata nella *“Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

SCHEDA 3 – Acquisto, leasing, noleggio PC e apparecchi elettronici

Non pertinente.

SCHEDA 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Non pertinente.

SCHEDA 8 – Data center

Non pertinente.

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, richiamata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all'Allegato "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH DA PARTE DELL'APPALTATORE

Come riportato nella *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32: "una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list; ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (sì/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributivo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le *check list* con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano."

L'applicabilità di tali Schede Tecniche all'Appalto di riferimento verrà valutata in fase di valutazione durante l'esecuzione del contratto. Ciò premesso, le check list di controllo allegate alla *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* saranno compilate dalla Stazione Appaltante. A tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dalla Stazione Appaltante, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relative alle Schede Tecniche 3, 6 e 8, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso. In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole check list innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà

essere richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle check list anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte della Stazione appaltante.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dalla Stazione Appaltante, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.